



COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

Area Tecnica

DETERMINAZIONE N. 220 DEL 29/12/2023 Reg. Gen. Determinazioni

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SUPERFICIE VIABILE DI VIA OTTAVIANI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. C.I.G. Z333E08784.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 3211 del 29/06/2022 con il quale è stato nominato il responsabile della posizione organizzativa relativamente all'area tecnica;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 02 del 26/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l'anno 2023, nonché alla assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente normativa;

Premesso che alcuni tratti di strada di Via Ottaviani risultano necessitanti di ripristino, data la presenza di avvallamenti e buche che potrebbero causare danni ai veicoli in transito su di essi, oltreché l'approssimarsi della stagione invernale;

Identificate le prestazioni da rendersi come da allegato preventivo reso dall'ufficio tecnico comunale;

Acquisita allo scopo, previa verifica in luogo, la valutazione da parte della ditta "Zampiriolo Stefano", con sede in Via Crosara 408, Urbana (PD), C.F. ZMPSFN65T31Z133Y - P.IVA 02093360283, delle prestazioni e forniture come richieste, quantificate in € 2.497,48 al netto dell'IVA 22%, giusta nota preventivo prot. n. 6728 del 29/12/2023;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede le modalità per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, che nel presente procedimento è individuato con la casistica di cui al comma 1 lett. b) dell'indicato art. 50;

Considerato che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n.ro 241, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della motivazione, del perché si ritiene utile nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto, secondo quanto segue:

- per parte di motivazione in diritto: il valore delle prestazioni da affidare è inferiore a € 150.000,00 e come tale la legge ne ammette l'acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto altresì, ai sensi del citato art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: la manutenzione ordinaria della superficie viabile di Via Ottaviani;
- Importo del contratto: € 2.497,48 al netto dell'IVA 22%, pari a € 3.046,93 IVA 22% compresa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle indicate nella nota di richiesta sottoposta all'azienda per la formulazione dell'offerta;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: metalmeccanico artigianato;

Accertato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Richiamato l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il CIG attribuito dall'ANAC per il presente intervento è Z333E08784;

Accertata la regolarità contributiva della ditta individuata;

Vista l'attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000 e art. 17 del D.Lgs. 36/2023:
 - il fine che il contratto intende perseguire è la manutenzione ordinaria della superficie viabile di Via Ottaviani;
 - l'oggetto del contratto da stipulare è "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SUPERFICIE VIABILE DI VIA OTTAVIANI";
 - il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere;
 - il valore economico di affidamento è pari a € 2.497,48 oltre IVA 22%, pari a € 3.046,93 IVA compresa;
 - la modalità di scelta del contraente, ammessa dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni è la procedura diretta di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;
2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa alla ditta "Zampiriolo Stefano", con sede in Via Crosara 408, Urbana (PD), C.F. ZMPSFN65T31Z133Y - P.IVA 02093360283, le prestazioni di che trattasi in complessivi € 3.046,93 IVA 22% compresa, come da nota preventivo prot. n. 6728 del 29/12/2023;
3. Di impegnare l'importo di € 3.046,93 come segue:
 - per € 2.096,93 al capitolo 1928 10 gestione di competenza E.F. 2023 del bilancio comunale 2023-2025;
 - per € 950,00 al capitolo 1928 20 gestione di competenza E.F. 2023 del bilancio comunale 2023-2025;

4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà con successivo proprio atto previa verifica della regolarità della prestazione;
5. Di dare atto che il CIG attribuito dall'ANAC per il presente intervento è Z333E08784;
6. Di attestare che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo dell'Ente;
7. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio segreteria per la registrazione nel registro generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant'Anna, 29/12/2023

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
F.to geom. Magri Luca

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

La spesa complessiva di € 3.046,93 farà carico al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 come segue:

1. € 2.096,93 con imputazione al cap. 1928 10 - gestione competenza esercizio 2023 - impegno reg. al n. 660;

Mandato _____.

2. € 950,00 con imputazione al cap. 1928 20 - gestione competenza esercizio 2023 - impegno reg. al n. 661;

Mandato _____.

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

Per i fini di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.

Lì, 29.12.2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Patrizia Sartori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all'Albo Pretorio del Comune nell'omonima sezione istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .

N. R.P. _____

Lì 29.01.2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Michela Zancanella